

**SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO AL
TAR SICILIA PALERMO**

SEZIONE III

NEL RICORSO N° 23/2020 R.G.

RICORRENTE: la **SIDRA SPA** (quale capogruppo del costituendo partenariato con UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, AMAP SPA, ACQUAENNA S.C.P.A., ECOCONTROL SUD S.R.L ed IPPOCRATE AS SRL),

CONTRO: Assessorato Regionale ATTIVITA PRODUTTIVE della Regione Sicilia

CONTROINTERESSATI:

- **ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.**, progetto n.08CT7120210140 (punti 85/100), indirizzo PEC atsolutions@pec.it; controinteressata;
- **CUSUMANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, progetto n° 08PA1102100164, (punti 85/100), indirizzo PEC cusumano@registerpec.it controinteressata;
- **TECNAV SYSTEMS S.R.L.**, progetto n° 086201000418, (punti 84/100), indirizzo PEC tecnave@pcert.postecert.it, controinteressata;
- **TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELL'ALLEGATO 1 AL al D.D.G. n. 3200 del 28/10/2019** = Graduatoria definitiva contenente l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);

OGGETTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI :

annullamento, previa sospensione degli effetti dei seguenti atti e provvedimenti:

- a. Nota del Dipartimento Attività Produttive n° Prot. n. 26562 del 24/06/2020, con cui si comunica che a seguito del riesame ordinato dal TAR in sede cautelare, alla

proposta della ricorrente sono stati attribuiti (solo) ulteriori 3 punti, con punteggio complessivo di 84 punti (**ALL. A**);

b. Nota del Dipartimento Attività Produttive del 15.6.2020 con cui si trasmette il verbale n° 41 dell'11.6.2020 (**ALL. B**);

c. Del predetto verbale n° 41 dell'11.6.2020 (**ALL. C**),

d. dell'allegata scheda di rivalutazione dell'esperto tematico con la motivazione del nuovo punteggio dell'11.6.2020 (**ALL. D**);

e. dell'allegata scheda riepilogativa del punteggio dell'11.6.2020 (**ALL. E**)

f. ove occorra, della nota prot. 19409 del 6/05/2019, con cui si trasmette l'ordinanza del TAR e si chiede di procedere al riesame del progetto (**ALL. F**),

g. il tutto ovviamente nella parte in cui la domanda di finanziamento della ricorrente (posizione n° 148 codice progetto 08CT3600000330) non è ammessa tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di complessivi punti 84/100;

h. Ove occorra della nuova e così rimodulata graduatoria, nella parte in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 84 punti.

i. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;

NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

OGGETTO DEL PRECEDENTE RICORSO INTRODUTTIVO

annullamento, previa sospensione degli effetti dei seguenti atti e provvedimenti:

- j. Decreto Dirigente Generale** dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n° 3200 del 28.11.2019 e dell'allegata graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda di finanziamento della ricorrente SIDRA SpA (posizione n° 148 codice progetto 08CT3600000330) pur ammessa, non è inserita tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR

2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di (solì) complessivi punti 81/100;

k. Ove occorra di tutti i verbali istruttori e degli atti inerenti l'attribuzione dei punteggi, ivi compresa la convalida finale del punteggio da parte della Commissione, nella parte in cui all'odierna non sono stati attribuiti 13 punti da parte del referente tecnico (**ALL. 3**) e della stessa Commissione.

l. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;

NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

FATTI INERENTI AL RICORSO INTRODUTTIVO

1. Con il D.D.G. n. 1349/5S del 14/06/2017, è stato approvato l'avviso pubblico relativo all'Azione 1.1.5 *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”* del PO FESR Sicilia 2014/2020, successivamente modificato con il D.D.G. n. 2178/5.S del 27/09/2017 ed infine col DDG 744/5S del 28.2.2019. Tale avviso, con relative modalità di accesso al finanziamento, mira ad agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al *“sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*.

In particolare, l'obiettivo perseguito è quello di finanziare progetti realizzati **in partenariato tra imprese ed organismi di ricerca** (così come definiti dall'art. 2 del Regolamento 651/2014).

2. La Sidra SpA, gestore del servizio idrico nella città di Catania, **capofila di un partenariato composto da enti di ricerca (ben tre dei quattro Atenei siciliani)** più società partecipate da enti pubblici e società private, ha partecipato all'avviso

presentando un progetto (ALL. 4¹) denominato SMARTEE-PLANTS (Smart Energy-Efficiency wastewater treatment Plants), cui obiettivo generale è l'efficientamento energetico ed ambientale dei processi di trattamento delle acque reflue, da conseguire attraverso una gestione altamente monitorata, in continuo, dei relativi processi bio-chimici e fisici, mediante una rete innovativa di sensori a basso costo accoppiata con l'utilizzo di opportuni sistemi di controllo e automazione.

Trattasi di un progetto di indubbia rilevanza strategica e di grande importanza per i benefici ambientali e socio-economici che potrà apportare alla stessa regione siciliana, in termini di significativa riduzione dei consumi energetici del Servizio Idrico Integrato, delle relative emissioni e di controllo della qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione, ove si consideri che la Sicilia è stata gravemente sanzionata dalla Comunità Europea, con multe salatissime, proprio per grave insufficienza nel settore della depurazione delle acque reflue.

3. L'avviso, come da ultimo modificato, prevedeva sostanzialmente l'attribuzione di 80 punti in virtù di criteri qualitativi "tecnici" e 20 punti in virtù di criteri qualitativi inerenti agli aspetti in termini di sviluppi e ricadute di tipo economico finanziario. Le valutazioni dei progetti erano quindi svolte da un referente tecnico (chiamato ad attribuire 80/100 del punteggio) e da un referente economico (chiamato ad attribuire 20/100 del punteggio).

I punteggi proposti dai referenti venivano poi convalidati dalla Commissione.

La griglia di valutazione dei punteggi era in concreto regolata dai seguenti criteri (sono richiamati nell'ALL. 3 cit.):

i) criteri generali tecnici

1) Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi = max 20 punti così distribuiti:

| 0-11 punti | 12-16 punti | 17-20 punti |
|--|--|--|
| Obiettivi scarsamente o per nulla definiti | Obiettivi definiti in modo sufficiente | Obiettivi molto ben definiti e specificati |

¹ NB LA NUMERAZIONE SI RIFERISCE AL RICORSO INTRODUTTIVO

2) Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale = max 25 punti così distribuiti

| | | |
|---|--|--|
| 0-12 punti | 13-20 punti | 21-25 punti |
| Ricadute poco o per nulla definite e/o giustificate | Ricadute definite e giustificate in modo sufficiente | Ricadute molto ben definite e giustificate |

3) Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica = max 25 punti così distribuiti

| | | |
|--|--|---|
| 0-12 punti | 13-20 punti | 21-25 punti |
| Rete partenariale poco o per nulla significativa | Rete partenariale sufficientemente rappresentativa | Rete partenariale adeguatamente rappresentativa |

Vi erano poi i seguenti due criteri premiali tecnici

ii) criteri premiali

1) Partenariato composto da più di 3 soggetti = max 5 punti così attribuiti

| | |
|-------------------|---|
| 0 punti | 1-5 punti |
| Fino a 3 soggetti | 1 punto per ogni soggetto oltre i primi tre inserito nel partenariato fino a un massimo di cinque punti |

2) Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato = max 5 punti così attribuiti

| | |
|--|--|
| 0 punti | 1-5 punti |
| Nessun ricercatore inserito nel progetto | 1 punto per ogni ricercatore inserito nel progetto fino a un massimo di cinque |

Vi erano infine, da attribuire dall'esperto economico finanziario, ulteriori 20 punti in virtù del seguente criterio

4) Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse ed agli obiettivi da conseguire = max punti 20 così attribuiti

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0-11 punti | 12-16 punti | 17-20 punti |
| Programma poco o per nulla adeguato | Programma sufficientemente adeguato | Programma completamente adeguato |

4. L'odierna ricorrente, che aveva costituito un partenariato di relevantissimo spessore scientifico, nonché tecnico industriale, in virtù di una certamente frettolosa e superficiale valutazione del proprio ambizioso progetto, ha incredibilmente inizialmente ricevuto solo 77 punti (ALL. 5 -6 -7 provv. trasmesso via PEC in data 24.9.2019 con nota prot. 57886).

5. Sulla base di tali risultati veniva quindi stilata ed approvata col DDG 2836/5S **una graduatoria provvisoria**. L'assessorato comunicava tuttavia che le risultanze della graduatoria provvisoria potevano essere contestate con una mera opposizione in via amministrativa (ALL. 8).

6. A seguito di tempestiva opposizione/richiesta di riesame (ALL. 9), all'odierna ricorrente sono stati attribuiti solo ulteriori 4 punti peraltro tutti relativi al criterio **"Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici"**, essendo stato fatto puntualmente rilevare, con la citata opposizione/richiesta di riesame ai verificatori, che nel progetto risultano chiaramente e dettagliatamente coinvolti (anche con riferimento all'Allegato E alla proposta, evidentemente non esaminato dal valutatore) ben 11 ricercatori universitari e non uno, come da palesemente errata iniziale valutazione.

Da ciò si denota l'abnorme inadeguatezza e carenza d'istruttoria del processo valutativo con cui è stato esaminato inizialmente (e purtroppo successivamente) - il progetto della ricorrente.

Inadeguatezza iniziale che ha poi ovviamente avuto riflessi e pregiudicato - anche nel proseguo di un altrettanto inadeguata rivalutazione (partendo da un punteggio attribuito così distante dalla realtà dei numeri) - il risultato finale per il raggruppamento, con grave danno anche per le possibilità della regione Sicilia di modificare una posizione così critica su un settore così strategico per l'ambiente e per l'energia quale la depurazione delle acque.

7. Il progetto dell'odierna ricorrente ha quindi riportato complessivamente (solo) **81/100** punti, come da graduatoria definitiva allegata al DDG 3200 (ALL. 2 cit.) con attribuzione dei seguenti punteggi:

1) Criterio “*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*” = attribuiti **solo 14 punti sui 20 disponibili**;

2) Criterio “*Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale*” = attribuiti **solo 21 punti sui 25 disponibili**;

3) Criterio “*Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica*” = attribuiti **solo 22 punti sui 25 disponibili**.

Criteri premiali = attribuiti 5 + 5 punti del max disponibile (come detto è stato aumentato di 4 punti, ottenendo il massimo dei 5 punti disponibili, il punteggio in sede di riesame sul criterio inerente il numero dei ricercatori: ben 11 adibiti al progetto).

4) Criterio “*Adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse a agli obiettivi da conseguire*” = attribuiti solo 14 dei 20 punti disponibili.

* * * * *

FATTI SUCCESSIVI INERENTI L'ODIERNO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

8. Sidra SpA ha proposto il ricorso introduttivo al TAR, censurando tale insufficiente attribuzione del punteggio, alla luce dei seguenti motivi (di cui si riporta solo l'intestazione e brevi cenni)

- 1) **Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

Si è evidenziato che a fronte di una qualificatissima rete partenariale alla ricorrente sono stati attribuiti solo 22 punti, mentre a numerose altre domande - con rete partenariale di gran lunga meno rilevante - sono stati attribuiti i 25 punti massimi.

- 2) **Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

Si è evidenziato che, in ordine al criterio “*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*”, la domanda ha ricevuto un punteggio di soli 14 punti su 20 disponibili, osservando, oltre al difetto di motivazione, **che sussisteva il grave vizio di carenza d'istruttoria, non risultando esaminata la scheda integrativa ALLEGATO E** alla domanda, che conteneva tutte le necessarie informazioni di dettaglio sulla definizione degli obiettivi, delle attività e del ruolo dei ricercatori impegnati.

- 3) **Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.**

Con riferimento al criterio “*Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale*”, alla ricorrente sono stati attribuiti **punti 21 su 25.**

Si è evidenziato che il giudizio non ha tenuto in debito conto il fatto che si dovevano analizzare specificamente le ricadute in ambito territoriale locale (siciliano), e non in ambito generale (osservando che se è del tutto pacifico che i risultati del progetto possono certamente garantire un discreto avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un buon livello di innovazione a livello nazionale, gli stessi garantiranno - se attuati - **uno straordinario avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un altrettanto straordinario livello di innovazione a livello regionale**, come ben evidenziato nella proposta progettuale.

9. Codesta Ecc.ma Sezione ha accolto per ben due volte l'istanza cautelare:

9.1 una prima volta con l'Ordinanza n° 121 del 4.2.2020 con cui dopo aver premesso che “*le censure dedotte presentano profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, in particolare, al criterio “Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica”, in relazione al quale le sono stati*

attribuiti n. 22 punti sui n. 25 disponibili, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso in ordine alla rilevanza della rete partenariale predisposta nonché anche al criterio “Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”, in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 14 punti sui n. 20 disponibili, alla luce anche dell’all. E, parte integrante della proposta/progetto, che contiene la descrizione delle numerose attività proposte” ha così disposto “va conseguentemente disposto, in via interinale, l’accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso”.

9.2 una seconda volta con l’Ordinanza n° 468 del 22.4.2020 con cui dopo aver premesso che “- la ricorrente - collocatasi alla posizione n. 148 con l’attribuzione di punti n. 81/100 - aspira a conseguire un punteggio utile all’inserimento nell’elenco dei progetti finanziabili, censurando la valutazione effettuata dall’Amministrazione e la conseguente approvazione della graduatoria definitiva”; ha ribadito quanto segue “**Ritenuto che, deve ribadirsi in questa sede** - nonostante la memoria difensiva dell’amministrazione resistente - quanto già evidenziato con la precedente ordinanza n. 121/2020, ossia **che le censure dedotte presentano consistenti profili di fumus boni iuris**, avuto riguardo, in particolare, al criterio “Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica”, in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 22 punti sui n. 25 disponibili, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso in ordine alla rilevanza della rete partenariale predisposta nonché anche al criterio “Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”, in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 14 punti sui n. 20 disponibili, **alla luce anche dell’all. E, parte integrante della proposta/progetto, che contiene la descrizione delle numerose attività proposte;**” ed ha quindi conclusivamente così disposto “Considerato che, pertanto, l’istanza cautelare appare fondata e deve essere accolta **ai fini del riesame della valutazione del progetto** proposto da parte ricorrente **alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza”.**

10. A seguito della notifica dell’ordinanza, il Dipartimento con nota del 6.5 ha invitato la Commissione ad ottemperare all’Ordinanza medesima.

11. in data 1.6.2020 l'esperto tematico (il nome è stato stranamente "omissato" in sede di ostensione dell'atto) ha riesaminato il progetto ed attribuito solo 1 punto cadauno per ognuno dei 3 profili oggetto di censura, redigendo la relativa scheda valutativa.

12. In data 11.6.2020 la Commissione col verbale n° 41 ha convalidato (senza alcuna ulteriore motivazione ma richiamando per relationem la motivazione dell'esperto) la predetta scheda valutativa, confermando quindi l'attribuzione di 3 punti e la riattribuzione complessiva di 84 punti, come da scheda riepilogativa allegata; che continua tuttavia a collocare la proposta tra quelle non finanziate, ora però ad 1 solo punto di distanza, avendo faticosamente riottenuto solo 3 punti (ma solo grazie al ricorso alla Giustizia Amministrativa).

13. Tale risultato è stato trasmesso dal presidente della Commissione al Dipartimento con nota del 15.6.2020 e quindi il Dipartimento con la nota del 24.6.2020 (depositata il 3.7.2020, deposito poi reiterato in data 6.7.2020) ha trasmesso a codesta Ecc.ma Sezione l'esito del riesame.

14. A seguito di istanza di accesso il ricorrente ha ottenuto copia della scheda di valutazione, con la motivazione dei punteggi, oggi qui parimenti impugnata, (non allegata al deposito fatto al TAR dal Dipartimento).

I provvedimenti impugnati sono parimenti illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1) SUL PARTENARIATO - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO **CAUTELARE- VIOLAZIONE ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/90.**

1.1 Si premette, che il fondamentale vizio di eccesso di potere per arbitrio - Illogicità e **disparità di trattamento** era stato ampiamente rappresentato nel ricorso introduttivo (primo motivo), e favorevolmente apprezzato in punto di *fumus* da Codesta Ecc.ma Sezione con le due ordinanze n° 121 e 468 del 2020, **mai impugunate e passate in giudicato.**

Pur non ritenendosi che il vincolo e l'ordine di riesame imposto da Codesta Ecc.ma Sezione dia luogo ad una discrezionalità vincolata assoluta, non può dubitarsi che la riemanazione del potere amministrativo **non può ripercorrere lo stesso vizio, già valutato in sede di fumus in sede**

cautelare, pena l'elusione del giudicato cautelare medesimo e la conseguente violazione dell'art. 21 septies legge 241/90.

Si evidenzia al riguardo che non si dubita ormai da tempo in giur. che *“3. Anche se è vero che l'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 dispone la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività (come una pronuncia cautelare), sulla base di una equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, deve riconoscersi la nullità dei provvedimenti violativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare.”* (cfr per tutte **CdS SEZ. V - sentenza 7 giugno 2013, n. 3133, conf T.A.R. Lazio Roma sez. III , 05/09/2017 , n. 9583**).

1.2 Nel caso in ispecie Codesta Ecc.ma Sezione, alla luce della qualificata ed ampia composizione del partenariato della ricorrente, aveva già chiaramente evidenziato la fondatezza del I motivo del ricorso, osservando in sede cautelare che *“deve ribadirsi in questa sede.... che le censure dedotte presentano consistenti profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, in particolare, al criterio “Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica”, in relazione al quale le sono stati attribuiti n. 22 punti sui n. 25 disponibili, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso in ordine alla rilevanza della rete partenariale e nell'ordinare il riesame ha specificato che (ovviamente) “l'istanza cautelare appare fondata e deve essere accolta ai fini del riesame della valutazione del progetto proposto da parte ricorrente alla luce delle considerazioni di cui sopra”.*

Orbene, l'obbligo conformativo in sede di riesame imponeva quindi certamente di tener conto dei *“consistenti profili di fumus boni iuris”* rilevati da Codesto Ecc.ma Sezione (da notare il rafforzativo *“consistenti”*, di cui il Dipartimento non ha evidentemente avvertito la rilevanza) e del fatto che il riesame doveva svolgersi *“alla luce delle considerazioni di cui sopra”*.

1.3 Il Dipartimento invece, senza alcuna convincente motivazione che consenta di superare

la grave e manifesta disparità di trattamento (che era il fondamentale vizio denunciato), si è limitato ad attribuire solo 1 punto in più, a fronte dei 3 punti richiesti (ignorando il punteggio max di 25 punti attribuito a numerosi altri progetti che, come evidenziato e documentato, mostravano un partenariato inequivocabilmente inferiore a quello della ricorrente, circostanza quest'ultima che si ritiene essere proprio quella che è stata favorevolmente apprezzata da Codesta Ecc.ma Sezione in punto di *fumus*).

L'attribuzione di un solo punto in più, sembra quindi davvero una beffa ed un surrettizio *excamotage* per cercare di far apparire formalmente ottemperata l'ordinanza, dissimulando la reale sostanziale volontà oppositiva ed elusiva.

1.4 Sicchè, ove Codesto Ecc.mo TAR ritenga la violazione del giudicato cautelare, e quindi la nullità anche solo per tale aspetto *in parte qua* del provvedimento (ciò che si potrà evincere anche dal motivo che segue), si chiede altresì che venga ordinata e disposta l'esecuzione dell'Ordinanza cautelare 468/2020 rimasta elusa e quindi inottemperata.

2)Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità – disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU - Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta –

2.1 Il macroscopico vizio di eccesso di potere per arbitrio e disparità di trattamento è di tutta evidenza.

La ricorrente ha ottenuto in sede di riesame per il criterio “*Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica*” **solo 23 punti su 25.**

Numerosi concorrenti **hanno tuttavia ottenuto 25 punti (ossia il massimo)** per tale criterio.

Risulta tuttavia veramente difficile immaginare che un partenariato composto da ben **3 dei 4 Atenei siciliani** (Palermo, Catania e Kore di Enna) oltre che **dalle 3 principali società pubblico/private** che gestiscono il servizio idrico in Sicilia (SIDRA per Catania - ACQUA ENNA – AMAP Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), così coprendo tutte le principali dimensioni aziendali (con un bacino servito di milioni di persone e di gran parte dell'area geografica regionale) **+ 2 rilevanti società private** (l'Econtrol srl, società leader in

regione per il controllo analitico di acque e rifiuti e l'Ippocrate as srl, società di studi di ingegneria con focus specifico sul settore delle rinnovabili e delle azioni di risparmio energetico), il tutto rafforzato dalla partecipazione di ENEA, **non potesse aspirare del tutto legittimamente al punteggio massimo, attribuito invero – con larga applicazione del criterio - a ben 53 domande tra quelle finanziabili(???)**.

E' del tutto evidente quindi che se ben 53 domande (si veda la graduatoria ALL. 2 cit.) hanno ricevuto per tale criterio il punteggio massimo, non è ipotizzabile che abbiano evidenziato un partenariato di qualità superiore a quello della ricorrente.

Al riguardo, **nella precedente memoria del 21.4.2020**, si è ampiamente dedotta e comprovata la manifesta illogicità ed inspiegabile disparità di trattamento con altri progetti che, diversamente dalla ricorrente, hanno ricevuto un punteggio massimo, ma che certamente non potevano vantare una rete partenariale talmente prestigiosa e qualificata come quella della ricorrente.

La nostra tesi, dapprima intuitivamente supposta, **ha ricevuto definitiva conferma dall'esame dei vari decreti di finanziamento sino ad oggi pubblicati** sul sito dell'Assessorato, ove è descritta per ciascuna domanda la composizione della rete partenariale, ed incrociando tali dati con la graduatoria definitiva (ALL. 2 in atti) si è avuta piena conferma ad esempio che

- La domanda 111 della IT HUB srl ha presentato un progetto **con un solo partner** UNI PA ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 11²**);
- La domanda 57 della GE.ME ha presentato un progetto **con un solo partner** UNI PA ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 12**);
- La domanda 308 della ANTEM ha presentato un progetto **con un solo partner** UNI PA ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 13**);
- La domanda 301 della S.C.S. ha presentato un progetto **con un solo partner** (UNI ME) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 14**);
- La domanda 114 della MUGAVERO ha presentato un progetto **con 2 soli partner** (UNI PA + CNR) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 15**);

² NB La numerazione segue quella originaria del ricorso introduttivo e delle successive memorie.

- La domanda 138 della TERNI ENERGIA ha presentato un progetto **con 2 soli partner** (Consorzio COMETA + 1 srl) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 16**);
- La domanda 168 della JOEPLAST ha presentato un progetto **con 2 soli partner** (UNI KORE + 1 Consorzio) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 17**);
- La domanda 297 della BAUCINA SRL ha presentato un progetto **con 3 soli partner**, di cui uno è un'altra Baucina Recycling srl (sicuramente espressione della stessa società proponente e gli altri 2 (ENEA + 1 srl) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 18**);
- La domanda 7 del Colorificio Adria ha presentato un progetto **con 3 soli partner**, (UNI PA + UNI ME + 1 Consorzio scarl) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 19**);
- La domanda 216 della NEODATA ha presentato un progetto **con 3 soli partner**, (UNI CT + CERID + 1 srl) ed ha comunque ricevuto il massimo del punteggio = 25 punti (**ALL. 20**);

Orbene, ricordiamo che il progetto della ricorrente presenta **ben 8 partner** tra i quali **3 tra i più grossi gestori del Servizio Idrico Integrato** della regione, uno tra i più grandi laboratori di analisi specializzati in Sicilia, una società siciliana leader nel campo dell'energia e **ben 3 (tre) dei 4 (quattro) Atenei siciliani** oltre *“al previsto affidamento di alcune attività di ricerca contrattuale a ENEA - Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica - UTEE e Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e Territoriali - SSPT)”*, ma ha ricevuto solo 23 punti!

Riteniamo quindi ampiamente non solo dedotta, ma corposamente documentata, la prova della manifesta illogicità e disparità di trattamento!

In aggiunta si allega comunque ad ulteriore riprova un riepilogo contenente tutti i 41 progetti che hanno ricevuto un punteggio superiore per la rete partenariale (**ALL. 21**).

Eventuali ulteriori verifiche potranno esser fatte, se necessario, inserendo il codice progetto nella pagina web

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Areetematiche1/PIR_POFESR/PIR_POFESR20142020/PIR_AZIONI115

ove sono pubblicati i decreti, individuando e scaricando ogni ulteriore singolo decreto.

Potremmo continuare, ma non vogliamo tediare oltre l'Ecc.mo Collegio, ma ove si consideri che

quelli sopra riportati sono tutti esempi documentati di domande che hanno ricevuto il punteggio massimo (25 punti) per la qualità del partenariato, risulta incomprensibile capire come sia possibile che, sotto il profilo qualitativo, **il partenariato della ricorrente, composto da ben 3 Università siciliane e da 3 società a partecipazione pubblica** di assoluta preminenza nel settore del servizio idrico integrato in Sicilia + ENEA + altre 2 società private, abbia potuto conseguire un punteggio inferiore al massimo attribuibile, **rendendo evidentissimo (quanto meno) il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, oltre che quello di manifesta illogicità ed arbitrarietà.**

2.2 Passando ad esaminare la motivazione con cui sono stati attribuiti 23 punti anziché tutti i 25 punti disponibili, risulta evidente che la stessa non consente in alcun modo di superare il vizio di grave e manifesta disparità di trattamento.

Non vi è dubbio del resto, che il criterio attributivo del punteggio per la rilevanza del partenariato andava applicato in maniera uniforme.

Occorre peraltro premettere che il criterio di valutazione era in realtà integrato dalla seguente prescrizione:

“Nota: rispetto alla rappresentatività della filiera occorre valutare la varietà, la competenza e l’esperienza dei soggetti coinvolti all’interno della rete e soprattutto la loro capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività di progetto, ma anche alle sue ricadute come in precedenza definite. Va inoltre considerata l’eventuale assenza di uno o più soggetti qualificanti della filiera stessa e le conseguenze di tale assenza nei confronti del progetto presentato”.

Il verificatore al riguardo con la nuova motivazione afferma che

“non tutti i partner possono vantare significative e comprovate esperienze in attività di ricerca e sviluppo e/o di innovazione tecnologica, che ne attestino la comprovata capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività del progetto e alle sue ricadute, tuttavia la composizione del partenariato è pienamente coerente con gli obiettivi del progetto e con le attività previste, coinvolgendo tutte le principali tipologie di soggetti interessati, nonché di tre Università; è inoltre previsto l’affidamento di alcune attività di ricerca contrattuale a ENEA (Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica –a UTEE e Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e Territoriali - SSPT). Nel complesso Le competenze disponibili e l’esperienza specifica dei soggetti coinvolti sono di buon livello e presentano una buona complementarietà.

Ma confrontando tale motivazione con la precedente, è del tutto evidente il vizio di eccesso di potere per sviamento, nonché la manifesta illogicità.

La motivazione precedente era invero la seguente: *“La composizione del partenariato è pienamente coerente con gli obiettivi del progetto e con le attività previste, coinvolgendo tutte le principali tipologie di soggetti interessati, nonché di tre Università; è inoltre previsto l’affidamento di alcune attività di ricerca contrattuale a ENEA (Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica –a UTEE e Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e Territoriali - SSPT). Le competenze disponibili e l’esperienza specifica dei soggetti coinvolti sono di buon livello e presentano una buona complementarietà.”*

Si nota infatti che in buona sostanza il valutatore ha solamente aggiunto nella nuova motivazione la considerazione negativa riportata in grassetto.

Egli tuttavia doveva rivalutare “in positivo” il progetto, quindi attribuendo 1 punto in più la motivazione doveva essere (anche solo leggermente) “migliorativa”.

Ciò rende del tutto illogica e surrettizia la motivazione.

In realtà il valutatore assume una motivazione chiaramente “difensiva” tesa in qualche modo a giustificare la mancata attribuzione del punteggio max, come se volesse difendersi e giustificarsi rispetto alle censure mosse in ricorso e ritenute fondate da Codesto Ecc.mo Tribunale.

Il vizio di eccesso di potere per sviamento è quindi del tutto evidente.

2.3 E’ nuovamente macroscopicamente evidente peraltro il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, ove si consideri (come evidenziato) che diversi concorrenti che avevano come partner solo un'unica università siciliana (UNI PA) ovvero solo (UNI ME) hanno comunque ricevuto il punteggio max di 25 punti.

Sicchè, è del tutto evidente che il partenariato della SIDRA, in cui sono contemporaneamente presenti ben 3 Università siciliane (fosse **anche solo per questo aspetto e senza considerare la rilevanza degli altri partner**), non poteva conseguire un risultato peggiore.

Ma come detto l’effettiva composizione della rete partenariale della SIDRA è talmente qualificata, che non è neanche possibile fare un confronto, e se un confronto può farsi se ne deve desumere che la corretta applicazione del criterio imponeva di attribuire il punteggio massimo di 25 punti alla SIDRA e semmai punteggi inferiori a molti altri concorrenti.

E se ciò poteva (forse) esser non noto al singolo esperto tematico, certamente doveva esser

noto alla Commissione di valutazione, chiamata a convalidare i giudizi dei singoli esperti, garantendo ovviamente e necessariamente uniformità di applicazione di criteri e di trattamento.

Ciò è tanto più grave ove si consideri che in sede di riesame la Commissione aveva ben chiaro il quadro complessivo degli altri punteggi ed i criteri con cui il punteggio nella fascia 21-25 punti era stato attribuito agli altri concorrenti.

Ma poiché lo scopo del presente ricorso non è “punitivo” verso altri soggetti, il minimo che si deve pretendere per eliminare tale irragionevole, iniqua ed illegittima disparità di trattamento, è che anche al progetto SIDRA venga (almeno) assegnato per tale criterio sulla rilevanza della rete partenariale il punteggio max di 25.

2.4 Si evidenzia infine l'illogicità e la manifesta carenza della motivazione “difensiva” utilizzata dall'esperto e convalidata dalla Commissione, laddove l'attribuzione di un solo punto in più viene (difensivamente) giustificata affermando che *“non tutti i partner possono vantare significative e comprovate esperienze in attività di ricerca e sviluppo e/o di innovazione tecnologica, che ne attestino la comprovata capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività del progetto e alle sue ricadute”*.

2.4.1 La motivazione è innanzitutto del tutto insufficiente ed invalida, poiché **non è in alcun modo dato comprendere a quali partner il valutatore si riferisca (??)**. Né la Commissione in sede di convalida ha specificato alcunchè.

In assenza di tale specificazione l'attribuzione di soli 23 punti risulta del tutto arbitraria ed immotivata ed il provvedimento è *in parte qua* nullo per difetto di motivazione.

2.4.2 Ove in ipotesi si riferisca alle 3 Università siciliane ed all'ENEA, la motivazione è del tutto illogica.

2.4.3 Ove in ipotesi (ma ciò non è dato sapere) si riferisca ai maggiori enti pubblico/privati di servizio idrico siciliani, la motivazione è parimenti del tutto illogica, essendo notoria la comprovata esperienza in termini di continua innovazione tecnologica che caratterizza l'attività di tali enti gestori.

2.4.4 Ove in ipotesi (ma ciò non è dato sapere) si riferisca ai due partner privati, è appena il caso di premettere che tali società potevano anche non esserci nel partenariato, essendo evidente che ciò che *“abundat non viziatur”*, posto che come evidenziato **anche progetti con un unico partner**

(UNI PA) hanno ricevuto il punteggio max di 25 punti, sicchè è evidente che la rete partenariale anche senza le due società private era comunque sovrabbondante in termini qualitativi, per aspirare al punteggio max (in virtù di un'applicazione trasparente ed uniforme del criterio).

Sicchè, se comunque il partenariato era già tale da imporre l'attribuzione del punteggio max, le due società private aggiuntive non possono certamente arrecare un deterioramento della qualità del partenariato, ma al più essere ritenute irrilevanti.

Ma a ben vedere le due società private sono ben superiori alle altre sconosciute società private caratterizzanti altri partenariati, che hanno ricevuto il punteggio max senza che tali "presunte criticità" siano state rilevate.

2.4.4.1 Basti osservare ad esempio che il partner "Econtrol", per come espressamente riportato nella proposta progettuale:

"ECOCONTROL SUD S.r.l. è una società esperta in attività analitiche e monitoraggio che dispone di un laboratorio di circa 3.000 m² in C.da Cava Sorciaro (Priolo), dotato di strumentazione ed apparecchiature all'avanguardia ed alta tecnologia. Offre servizi di analisi chimiche, chimico fisiche, microbiologiche su alimenti, acque, terreni, rifiuti, suoli, siti contaminati, emissioni atmosferiche, prodotti petrolchimici e agroderivati. Progetta, realizza e gestisce sistemi di misura e monitoraggio e fornisce consulenze industriali nel campo dell'ambiente, della sicurezza sul posto di lavoro, dell'efficienza energetica, dell'agroalimentare. La struttura è dotata di un settore innovazione, ricerca e sviluppo (I.R.I.S.) e vanta collaborazioni e partecipazione a progetti di ricerca con l'Università degli Studi di Catania, Messina, Palermo, CNR, ENEA, Istituto Zooprofilattico della Sicilia. Tra i più recenti progetti di ricerca finanziati, relativi alle tematiche della presente proposta si riportano: 1) MAGINOT – Sistema integrato per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente urbano, extraurbano e marino" (PON REC 2007-2013; € 8.203.121,00; 2) "Sistemi multiparametrici integrati e modelli diffusionali per monitoraggi ambientali" (finanziato dal MISE nell'ambito della L. 46/82 FIT PON R&C 2007/2013 € 1.400.00,00; "M3C – Mobile Monitoring, Management and Control" (finanziato dalla Regione Sicilia nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007-2013, € 388.270,00)."

2.4.4.2 E basti altresì osservare che il partner "Ippocrate as srl, così si identificava nella proposta progettuale:

"IPPOCRATE AS S.r.l., Alternative and Sustainable, è una società di ingegneria che nasce a Catania nel 2004 e che dal 2007 è accreditata presso AEEG quale Energy Service Company (ESCO). Società partner del JO Group, può vantare l'appoggio di un gruppo di aziende ben radicato nel territorio siciliano, grazie alla decennale esperienza nel fund raising e alle numerose collaborazioni con le imprese e le Pubbliche Amministrazioni Locali. Il core business aziendale è nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nell'utilizzo intelligente delle risorse al fine di uno sviluppo sostenibile. Fotovoltaico, eolico, biomasse, energy audit e certificazioni energetiche sono le sue attività di punta. In quanto EPC (Engineering,

Procurement e Construction) Contractor ha la responsabilità di elaborare il progetto. Ippocrate AS è organizzata in due dipartimenti Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili, all'interno dei quali si distribuiscono orizzontalmente diversi professionisti quali ingegneri ed aziendalisti.”

Sicchè, ove l'incomprensibile motivazione si possa in qualche modo riferire alle due società private, essa è ancora una volta del tutto illogica ed arbitraria.

Non vi è dubbio quindi che del tutto illegittimamente alla ricorrente non sono stati attribuiti ulteriori 2 punti, per complessivi 25 punti.

Si evidenzia che **anche solo con un ulteriore 1 punto aggiuntivo** la ricorrente si posizionerebbe già a 85 punti, posizione utile ai fini dell'attribuzione del finanziamento, essendo peraltro rimaste somme disponibili non attribuite (ALL. 2 cit).

3)Violazione art. 21 septies legge 241/90- Violazione del giudicato cautelare.

Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità –
disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di
attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell'azione
amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU -
Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.

3.1 La ricorrente in ordine al criterio “*Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi*” ha ricevuto un punteggio di soli 15 punti su 20 disponibili.

Anche stavolta e per tale criterio il Dipartimento **si è limitato ad aggiungere frettolosamente solo 1 punto** rispetto ai 14 precedentemente attribuiti.

3.2. Il primo sub motivo (che è quello più immediatamente percepibile e che la ragione “più liquida” imporrebbe di valutare preliminarmente) è correlato al **ripetuto** vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

Nel ricorso introduttivo **avevamo ampiamente evidenziato che l'esperto tematico probabilmente aveva ignorato e non esaminato l'ALL.** E, parte integrante della domanda, che conteneva proprio l'analitica descrizione aggiuntiva di dettaglio della definizione degli obiettivi, e per tale ragione aveva ritenuto non pienamente sufficiente il livello di dettaglio descritto.

Da qui il denunciato vizio di carenza d'istruttoria.

Orbene, Codesta Ecc.ma Sezione aveva favorevolmente accolto in punto di *fumus proprio* **tale specifica censura**, precisando che la fondatezza *prima facie* del ricorso era correlata “...anche al criterio “Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi” **alla luce anche dell’all. E, parte integrante della proposta/progetto, che contiene la descrizione delle numerose attività proposte;**” ed ha quindi conclusivamente così disposto “Considerato che, pertanto, l’istanza cautelare appare fondata e deve essere accolta **ai fini del riesame della valutazione del progetto proposto da parte ricorrente alla luce delle considerazioni di cui sopra..”**.

Come già evidenziato nel primo motivo, la prima cosa che l’esperto tematico doveva quindi fare (diremmo il “minimo sindacale” scaturente dall’obbligo conformativo), **era di evitare di ripercorrere il medesimo vizio censurato da Codesta Ecc.ma Sezione, nel caso in ispecie il vizio di carenza d’istruttoria**, dovendo quindi doverosamente estendere nella propria valutazione l’esame anche del predetto ALL. E. Orbene, leggendo la scheda di valutazione dell’esperto tematico, **SI NOTA ANCORA UNA VOLTA CHE NON VI È ALCUNA TRACCIA ED ALCUN RIFERIMENTO DELL’ESAME DEL CONTENUTO DELL’ALL. E**, al cui riguardo Codesta Ecc.ma Sezione aveva fatto espresso riferimento. La motivazione è infatti la seguente:

Gli obiettivi, la logica e le finalità generali della proposta sono certamente validi e interessanti, ma in alcuni casi sono stati descritti in termini generici e senza un sufficiente livello di dettaglio. Viene fornito un elenco puntuale e articolato delle attività previste, suddivise in varie fasi, ma, nei fatti, la descrizione di tali attività risulta prevalentemente qualitativa, non chiarendo in modo del tutto soddisfacente e con il dovuto grado di approfondimento la metodologia operativa e le soluzioni tecniche che saranno adottate e implementate per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

In particolare, la descrizione delle tecnologie che saranno utilizzate e degli obiettivi specifici è spesso generica: ad esempio, il progetto prevede l’implementazione di “*reti di nodi sensoriali a basso costo, per la rilevazione distribuita e di dettaglio di parametri chimico-fisici lungo le fasi più energivore*”, ma le informazioni fornite su caratteristiche tecniche, numero, costo e tipologia dei sensori che saranno impiegati sono prevalentemente qualitative; è inoltre prevista la realizzazione di un “*sistema di controllo customizzabile e user-friendly*” per massimizzare il risparmio energetico, di cui però non vengono meglio e più dettagliatamente descritte, se non in termini piuttosto generici, le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

Pertanto, la correlazione consequenziale tra le attività previste e i risultati attesi risulta parzialmente indefinita: il corretto controllo di un processo costituisce certamente un requisito fondamentale per la sua ottimizzazione energetica, ambientale ed economica, ma nella proposta non viene specificato con sufficiente chiarezza e con il dovuto livello di dettaglio il modo in cui tale risultato sarà conseguito.

Per quanto sopra esposto, considerati sia i punti di forza che quelli di debolezza della proposta progettuale, si ritiene che, nel complesso, la qualità complessiva della stessa, in termini di definizione degli obiettivi, sia sufficiente.

Anche sotto tale aspetto, si è quindi in presenza di un comportamento **certamente elusivo del giudicato cautelare**.

3.3 Per un secondo più gradato aspetto, è appena il caso di evidenziare che se l'esperto tematico avesse esaminato l'ALL. E, vi avrebbe riscontrato proprio quegli elementi di dettaglio che ha ritenuto carenti.

Si rammenta che tale valutazione doveva avvenire in conformità alla lex specialis ove veniva specificato, in ordine al suddetto criterio, che

“per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all'obiettivo specifico dell'azione PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende intraprendere nell'ambito del progetto. Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.”

Ed infatti ad esempio proprio nei punti di maggior criticità evidenziati, nel suddetto ALL. E erano chiaramente descritti, sempre - è il caso di ribadirlo - con le limitazioni sul numero massimo di caratteri digitati previsto dal bando - i singoli sotto-obiettivi specifici per come declinanti l'obiettivo specifico dell'azione PO FESR e le finalità dell'avviso, i ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti alla singola fase di attività del progetto e conseguentemente i risultati attesi per quegli obiettivi da quelle azioni e quei ruoli nonché i relativi deliverables per come legati ai risultati attesi stessi.

In particolare per come ben dettagliato nell'allegato E:

Nella FASE 1 (CONOSCENZA) sono state previste e dettagliate con i relativi ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **6 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **6 obiettivi specifici**, a conseguenti **6 risultati attesi** misurabili in termini di **6 deliverables** previsti;

Nella FASE 2 (RICERCA E CREAZIONE) sono state previste e dettagliate con i relativi

ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **7 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **7 obiettivi specifici**, a conseguenti **7 risultati attesi** misurabili in termini di **10 deliverables** previsti;

Nella FASE 3 (SVILUPPO SU IMPIANTO GRANDE (CATANIA)) sono state previste e dettagliate con i relativi ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **7 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **7 obiettivi specifici**, a conseguenti **7 risultati attesi** misurabili in termini di **8 deliverables** previsti;

Nella FASE 4 (SVILUPPO SU IMPIANTO PICCOLO (GAGLIANO)) sono state previste e dettagliate con i relativi ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **7 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **7 obiettivi specifici**, a conseguenti **7 risultati attesi** misurabili in termini di **8 deliverables** previsti;

Nella FASE 5 (SVILUPPO SU IMPIANTO MEDIO (CASTELDACCIA)) sono state previste e dettagliate con i relativi ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **7 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **7 obiettivi specifici**, a conseguenti **7 risultati attesi** misurabili in termini di **8 deliverables** previsti;

Nella FASE 6 (SINTESI, DISSEMINAZIONE E OUTREACH ACTIVITIES) sono state previste e dettagliate con i relativi ruoli e compiti di ciascuno dei soggetti partecipanti ben **5 attività**. Le stesse sono puntualmente correlate a **5 obiettivi specifici**, a conseguenti **5 risultati attesi** misurabili in termini di **10 deliverables** previsti;

Il tutto, per un totale di ben 39 attività analiticamente descritte, puntualmente correlate a **39 obiettivi specifici**, ai relativi **39 risultati attesi** per come misurati in termini di ben **50 deliverables** previsti escludendo peraltro le attività inerenti la preparazione del progetto di cui alla FASE 0 anch'esse comunque dettagliate nella proposta. Pertanto davvero non si riesce a comprendere come *“La correlazione consequenziale tra le attività previste e i risultati attesi”* risulti secondo il revisore.....*“parzialmente indefinita”*

Nella proposta presentata infatti, **per ognuna di queste 39 attività** anche attraverso la combinata informazione **riportata nell'allegato E (ALL. 10), parte integrante della proposta stessa**, viene puntualmente riportato: obiettivo, azione, ambito, soggetto attuatore, tempistica e risultato atteso, comprensivo delle soluzioni tecniche per attuarlo.

Pertanto la metodologia operativa è descritta con il più ampio grado di dettaglio possibile, sempre ovviamente nel rispetto limiti dimensionali estensione del documento previsti dal bando che non possono essere stati trascurati dal revisore in relazione al numero rilevante di Partner e conseguentemente di compiti,, attività, specifici obiettivi etc etc...

Con specifico riferimento alle “nuove” osservazioni del revisore sulle soluzioni tecniche previste, evitando di riprendere in questa sede quanto riportato per ogni singola attività, si ribadisce come nella stessa proposta queste vengono altrettanto chiaramente individuate e descritte al fine di garantire sia l’obiettivo generale che i tre obiettivi specifici esplicitando peraltro, non solo la scala di impianto ed **il livello di TRL (technology readiness level) da raggiungere**, ma addirittura individuando puntualmente e non genericamente su quale impianto già esistente, - e quindi condizione sito-specifica-, le stesse verranno attuate.

In particolare per quanto riguarda la:

“1) RETE DI NODI SENSORIALI A BASSO COSTO, *customizzati per lo specifico processo esaminato che consentirà la rilevazione distribuita e di dettaglio di parametri chimico-fisici lungo le fasi più energivore* dovrebbe essere chiaro ed evidente che, trattandosi di un progetto di ricerca alcune delle caratteristiche della rete di sensori da realizzare cui il valutatore fa riferimento non possono essere aprioristicamente identificate perché il progetto di ricerca mira proprio, tra le altre cose ad identificare, tra i prodotti esistenti o in fase di ulteriore sviluppo, quali possano essere più opportunamente integrati per garantire l’ottimizzazione della rete di controllo di processo degli impianti di modo da garantire la massima efficienza a condizioni di costo sopportabili per il gestore. Conseguentemente il dettaglio in termini di numero, caratteristiche e funzionalità complessiva dei sensori che costituirà la rete rappresenta proprio uno dei risultati che il progetto di ricerca mira a produrre.

Alla stessa stregua, per quanto riguarda l’obiettivo generale 3:

3) SISTEMA DI CONTROLLO CUSTOMIZZABILE e user-friendly basato su

4) un MODELLO DI SIMULAZIONE che attraverso il controllo e la retroazione sui processi più energivori consentirà di massimizzare il risparmio energetico, le caratteristiche dello stesso verranno definite attraverso il progetto come peraltro ben chiarito nell’individuazione dei numerosi *Risultati attesi e deliverables* **per come puntualmente riportati nell’Allegato E** alla Fase 2 RICERCA E CREAZIONE (pag.4 e 5 dell’allegato E)

che qui fedelmente si riportano:

“(RIS. 2.1) Nodi multisensoriali smart e low-cost adatti all'ambiente aggressivo; (DEV. 2.1) Report tecnico sulle caratteristiche dei nodi multisensoriali; (RIS. 2.2) Definizione del protocollo di comunicazione fra rete multi-sensori e implementazione sistema di trasmissione dati; (DEV. 2.2.1) Report tecnico sul protocollo di comunicazione; (DEV. 2.2.2) Report tecnico sul sistema di trasmissione dati; (RIS. 2.3) Modello matematico con funzionalità di controllo del risparmio energetico; (DEV. 2.3) Report tecnico sulla funzionalità del modello matematico implementato; (RIS. 2.4.1) Realizzazione delle schede PCB del sistema di controllo; (RIS. 2.4.2) Codice sorgente del sistema di controllo; (DEV. 2.4.1) Report tecnico sul sistema di controllo; (DEV. 2.4.2) Schemi progettazione del sistema di controllo; (RIS. 2.5.1) Validazione in laboratorio del sistema di misura e controllo; (DEV. 2.5.1) Report tecnico sulle verifiche condotte in laboratorio del sistema di misura e controllo (DEV. 2.5.2) Report tecnico sulle caratteristiche del dimostratore nella configurazione base; (RIS. 2.6) Verifica sperimentale di laboratorio del controllo delle emissioni; DEV. 2.6) Report tecnico sulle verifiche condotte in laboratorio per la misura delle emissioni dalla fase biologica; (RIS. 2.7) Definizione delle configurazioni operative del dimostratore nei tre impianti DEV. 2.7) Report tecnico sulle caratteristiche delle configurazioni dei tre dimostratori per diversa taglia di impianto;”

Pertanto nella combinata lettura dell'allegato E con quanto riportato nella proposta di progetto viene dettagliato come verrà raggiunto quel necessario aumento del controllo di processo da parte dei Gestori del Servizio idrico distribuiti sull'intero territorio regionale (da EST a OVEST) e alle diverse taglie di impianto, che permetterà agli stessi e conseguentemente all'utenza servita, di conseguire un significativo risparmio energetico, un sensibile abbattimento delle emissioni e, come ulteriore e positiva conseguenza, un miglioramento del controllo della qualità degli effluenti scaricati nei diversi corpi idrici, introducendo finalmente quella innovazione tecnologica in regione necessaria a restituire il giusto ruolo al tanto denigrato settore della depurazione: Si legge infatti nella proposta in relazione a tali obiettivi:

*“Il carattere innovativo della proposta è garantito dalla qualità e dalla competenza dei partner che collaboreranno allo sviluppo di un **DIMOSTRATORE COSTITUITO DA PIATTAFORMA AVANZATA, LOW COST, PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA FASE OSSIDATIVA TRAMITE SENSORISTICA AVANZATA, MODELLAZIONE E CONTROLLO DI PROCESSO DA REMOTO**, piattaforma che verrà customizzata per specifica realtà impiantistica; le piattaforme attualmente in commercio nascono da grandi società, spesso estere, che comportano oneri economici significativi, **poco sostenibili per i piccoli impianti** e di difficile controllo e adattamento sito-specifico anche nei grandi impianti, perché nate e validate su impianti situati in aree geografiche con caratteristiche complessive molto distanti da quelle della Regione Sicilia (temperatura, qualità e distribuzione quantitativa del refluo, presenza di apporti parassiti, etc.). L'innovazione sarà introdotta attraverso la realizzazione di sistemi di monitoraggio costituiti da sensori a basso costo, resistenti alle condizioni aggressive della fase ossidativa, che potranno quindi essere disposti in numero sufficiente a garantire il controllo di processo dell'intera fase*

senza aggravare in maniera insostenibile i costi di gestione. Le misure lette in continuo dai dispositivi installati in situ saranno acquisite da specifiche centraline che oltre a fungere da data logger consentiranno il filtraggio numerico dei segnali dai disturbi e l'interfacciamento con le principali reti di comunicazione industriale (ModBus, ProfiBus, Ethernet, Zig-Bee, Wi-Fi, ecc.) .

Saranno quindi sviluppati dei nodi multi-sensoriali basati su piattaforme di sviluppo commerciali completamente Open Source dotate di unità a microcontrollore programmabile. In particolare si farà riferimento alle piattaforme di sviluppo delle famiglie "Arduino" e "STM32". Entrambe sono caratterizzate da un'ampia disponibilità di periferiche on-board (linee digitali di I/O, convertitori Analogico Digitali, interfacce di comunicazione digitali UART, SPI e I2C), dimensioni e peso estremamente ridotti, basso consumo di energia, programmazione relativamente semplice in C++. Inoltre offrono la possibilità di espandere le loro funzionalità (come l'archiviazione e la trasmissione dei dati da e verso un server remoto) mediante l'applicazione di schede aggiuntive (shield) disponibili in commercio. Nel nodo multi-sensoriale saranno implementate due modalità di trasmissione dei dati: i) continuous data transfer e ii) event triggered. Nel primo caso, i segnali acquisiti dai sensori saranno trasferiti continuamente verso il server remoto. Nel secondo caso, un algoritmo dedicato in esecuzione nel microcontrollore effettuerà un pre-filtraggio dei segnali avviando la trasmissione dei dati verso il server remoto soltanto se i segnali acquisiti supereranno delle soglie di riferimento determinate a priori mediante tecniche di elaborazione basate sulle curve ROC (Receiver Operating Characteristic). Il sistema di trasmissione dati a bordo del nodo multi-sensoriale prevede l'invio dei segnali acquisiti a un server remoto. Quest'ultimo, se connesso a Internet, consentirà la consultazione dei dati acquisiti in qualunque momento e da qualunque postazione. Il nodo multi-sensoriale sarà così uno Smart Object in un contesto di Internet of Things (IoT). La validazione del sistema multi-sensoriale sarà effettuata sia in laboratorio sia in full-scale. In quest'ultimo caso saranno valutate le performance del sistema multi-sensoriale effettuando alcune campagne di misura affiancando ai sistemi a basso costo la strumentazione di pregio tradizionale e confrontando le risposte dei nodi multi-sensoriali che si troveranno sottoposti alle stesse condizioni ambientali.

I sensori potranno trasdurre grandezze fisiche e chimiche anche semplici che verranno poi elaborate attraverso correlazioni fisico-matematiche a grandezze più complesse di diretto interesse per il controllo del processo biologico e del conseguente risparmio energetico ed efficientamento qualitativo. La soluzione proposta condurrà, per il gestore, a una più efficace automazione del sistema di aerazione e allo sviluppo di ulteriori controllori delle elettromacchine del comparto biologico quali pompe di ricircolo fanghi e pompe di ricircolo della miscela aerata. Il vantaggio previsto è quello di arrivare a implementare **"SISTEMI DI CONTROLLO INTELLIGENTI"** di livello superiore, capaci di rilevare tutti i parametri d'interesse e inserirli in una base dati intelligente (sistema esperto) che interagisca con **logiche "fuzzy" o deterministiche** (o con una combinazione tra le due, con modelli a "scatola grigia") che analizzino automaticamente le serie storiche di dati rilevati (o elaborati) periodicamente. Un **ulteriore aspetto innovativo** della piattaforma da realizzare è quindi rappresentato dal **MODELLO MATEMATICO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA FORNITURA DELL'OSSIGENO E DEI RICIRCOLI** e più in generale per il controllo dei complessi processi biologici (ossidazione-nitrificazione-denitrificazione) anche in funzione dell'efficienza complessiva del processo e quindi della qualità dell'effluente. I modelli già esistenti sul mercato sono funzionali al controllo del processo biologico ma spesso **NON TENGONO CONTO DI OBIETTIVI FUNZIONALI DI RIDUZIONE DEL COSTO ENERGETICO**. In quest'ottica il dimostratore che si intende sviluppare presenterà delle routine sviluppate ad hoc ma facilmente modificabili in funzione delle caratteristiche sito specifiche dell'impianto selezionato che permetteranno anche attraverso l'approccio all'areazione alternata di ottenere un maggior controllo di processo ma soprattutto un risparmio energetico significativo. Nel

caso particolare poi dei piccoli impianti della regione Sicilia, che mancano fin dall'origine, nel ciclo di trattamento, di una specifica fase di denitrificazione e che pertanto presentano grandi difficoltà nel rispetto dei limiti dei composti azotati allo scarico, la piattaforma potrà consentire di ottenere le necessarie efficienze di rimozione dei composti azotati tramite la gestione alternata dell'aerazione e il controllo real time di processo senza incorrere nei costi degli attuali prodotti commerciali oggi poco affrontabili per la dimensione economica di tali impianti. Così agendo, parallelamente all'evidente risparmio energetico potrà essere assicurato il controllo dei composti azotati in uscita (ammoniacale, nitriti e nitrati) che spesso costringono il gestore a continui equilibrismi per il rispetto dei limiti allo scarico e che non raramente comportano degli effetti sull'intero processo biologico, portando a frequenti superamenti anche per gli altri inquinanti. Il modello come supportato dalla rete di sensori specificatamente customizzata sulla fase ossidativa dei tre impianti sarà anche in grado di valutare, in funzione della modalità di gestione in uso, la riduzione nel rilascio di emissioni di gas climalteranti quali anidride carbonica, CO₂; metano, CH₄; protossido di azoto, N₂O operando anche con un'analisi multicriteriale che tenga conto di obiettivi target di riduzione secondo un più opportuno approccio olistico al trattamento. Sempre nella logica dell'efficientamento energetico e dell'ottimizzazione del ciclo di trattamento, saranno inclusi nella rete di controllo specifici strumenti e sensori per il monitoraggio delle prestazioni energetiche e della funzionalità dei principali asset degli impianti. Le informazioni acquisite consentiranno l'analisi e il reporting dei consumi, la definizione, con un approccio complementare al punto precedente, delle misure di efficientamento, l'impostazione di criteri per il controllo continuo dei consumi e piani di intervento predittivi sviluppati su base energetica. I risultati di tale approccio saranno misurati in termini di risparmio energetico e di costi di manutenzione sul medio periodo utilizzando KPI, EnPI e criteri coerenti con i presupposti e i principi delle ISO 50001 e ISO 24511 e del progetto H2020 Enerwater.”

Pertanto davvero non si riesce davvero a comprendere come, **a fronte di un così ampio grado di dettaglio**, di differenziazione e di rappresentazione delle numerose attività e conseguentemente della metodologia operativa adottata dai diversi partner per raggiungere, nel complesso, gli obiettivi prospettati – (pur nel vincolo della necessaria limitatezza imposta dal bando – è il caso di ricordarlo – sul numero massimo dei caratteri utilizzabili nella descrizione stessa), il verificatore possa trarre tale incomprensibile e immotivata valutazione, se non assumendo **(ma ve ne è la prova dalla assoluta non menzione del documento) che abbia completamente omesso di esaminare l'allegato E.**

Si ha quindi motivo di ritenere che il denunciato vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria riposi nel fatto che nella frettolosa valutazione del progetto sia stato ancora una volta totalmente pretermesso e non valutato l'ALL. E (ALL. 10), parte integrante della proposta/progetto, che conteneva tale analitica descrizione.

Un corretto esame dell'intera proposta progettuale e quindi anche dell'ALL. E, avrebbe certamente consentito al verificatore di rilevare la completezza delle descrizioni progettuali, in

conformità al criterio di valutazione evitando tale parziale e quindi ingiustificata valutazione. Sussiste pertanto in subordine il difetto di motivazione, poiché è evidente che il verificatore non fa in alcun modo riferimento al predetto ALL. E ad ai suoi contenuti.

Per tali motivi, la specificazione degli obiettivi in conformità al bando, e l'analitica descrizione delle correlate attività, imponeva ed impone una rettifica del punteggio illegittimamente attribuito, **con attribuzione degli altri 5 punti disponibili.**

Alla ricorrente del resto basterebbe, in aggiunta all'accoglimento del motivo sub 1), l'inserimento nella fascia di valutazione da 17-20, o comunque **anche solo un punto aggiuntivo**, per ritrovarsi in posizione utile finanziabile, anche rimanendo nella fascia intermedia di punteggio da 12-16 punti in cui è stata collocata.

4)**Eccesso di potere per carenza d'istruttoria – arbitrio - manifesta illogicità –**
disparità di trattamento - Difetto di motivazione, violazione dei criteri di
attribuzione del punteggio e dei principi di buon andamento dell'azione
amministrativa e del giusto procedimento, Violazione art. 6 CEDU -
Violazione art. 97 Cost. – Ingiustizia Manifesta.

Con riferimento al criterio “*Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale*”, alla ricorrente sono stati attribuiti **punti 22 su 25.**

Anche stavolta l'esperto tematico ha attribuito solo 1 punto aggiuntivo.

Anche stavolta l'esperto ha sostanzialmente ricopiato la precedente motivazione, scrivendo che

“Il tema dell'ottimizzazione energetica e ambientale degli impianti e dei processi di trattamento delle acque reflue, mediante opportuni algoritmi e sistemi di controllo automatico idonei alla loro implementazione, è attuale e di grande interesse tecnico-scientifico; il progetto, in caso di successo, è potenzialmente idoneo a garantire un discreto avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un buon livello di innovazione, soprattutto in riferimento allo stato dell'arte regionale, in un settore di indubbia rilevanza strategica”

Il revisore tuttavia fornisce un giudizio estremamente positivo collocando il progetto tra quelli che garantiscono ricadute molto ben definite e giustificate.

La motivazione precedente era la seguente

“Il tema dell'ottimizzazione energetica e ambientale degli impianti e dei processi di trattamento delle acque reflue, mediante opportuni algoritmi e sistemi di controllo automatico idonei alla loro implementazione, è attuale e di grande interesse tecnico-scientifico; il progetto, in caso di successo, è potenzialmente idoneo a garantire un discreto avanzamento rispetto allo stato dell'arte e un buon livello

di innovazione, in un settore strategicamente rilevante sia a livello regionale che nazionale e internazionale.”

Come ben si vede, è stata sostituita la parte sottolineata, togliendo il riferimento al livello nazionale (di cui al vizio censurato).

Trattasi anche qui di mera operazione cosmetica da cui traspare la motivazione integrativa “difensiva”, finalizzata a giustificare in qualche modo l’incremento di un solo punto attribuito.

Ma l’aver eliminato la parola “nazionale” con regionale, è del tutto illogica se rapportata all’incremento di un solo punto.

Avevamo infatti evidenziato che i risultati del progetto, se possono certamente garantire un discreto avanzamento rispetto allo stato dell’arte e un buon livello di innovazione a livello nazionale, gli stessi garantiranno - se attuati - **uno straordinario avanzamento rispetto allo stato dell’arte e un altrettanto straordinario livello di innovazione a livello regionale**, come ben evidenziato nella proposta progettuale.

E’ ben noto invero (o almeno dovrebbe esserlo anche per il verificatore) che **la Sicilia si trova sotto diverse infrazioni comunitarie in tema di depurazione delle acque con impianti estremamente vetusti**, gestiti in maniera ambientalmente ed energeticamente insostenibile con un costo elevatissimo per l’ambiente, per la salute, per il turismo ed infine per le casse della regione. Sicchè, **è proprio l’aspettativa di fondamentali ricadute in termini di contributo all’innalzamento in Sicilia del livello di innovazione del sistema industriale**, che ha indotto i più grossi gestori del Servizio Idrico della regione Sicilia a partecipare a questa proposta progettuale, sposandone integralmente il percorso, insieme a tre dei principali atenei siciliani e correlati centri di ricerca, **comprendendo l’enorme utilità che il progetto apporterebbe all’intero tessuto socio economico della Regione Siciliana.**

Risulta quindi del tutto incomprensibile, oltre che manifestamente illogico, come si possa ritenere che un così rilevante progetto di utilità sociale per la regione siciliana, non abbia ottenuto il massimo del punteggio.

Ciò premesso, **la violazione del criterio di valutazione è evidente, posto che la lex specialis precisava che**

Nota: per ricadute si intendono non già i risultati attesi della realizzazione delle attività di progetto, ma i loro benefici o impatti nei confronti dei soggetti proponenti in particolare, e in

generale dello stato dell'arte tecnologico, industriale e territoriale nel quale il progetto affonda le sue radici e dal quale prende le mosse. Segnatamente, per contributo all'innalzamento del livello di innovazione va inteso la capacità del progetto, attraverso le sue ricadute, di incidere in modo significativo su uno o più degli aspetti individuati come facenti parte della definizione estesa di innovazione (cfr. il c.d. Manuale di Oslo), che comprende non solo l'innovazione di prodotto e di processo, ma anche quella organizzativa e di marketing, alle quali può essere aggiunta (tenuto conto delle finalità della Strategia di Smart Specialisation regionale) l'innovazione sociale

Era quindi plurimo nella lex specialis **il riferimento ai benefici sul territorio nel quale “il progetto affonda le sue radici”**: ecco perché una corretta applicazione del criterio doveva indurre il verificatore ad accertare il contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale, **con specifico riferimento alla dimensione territoriale dell'intervento, e quindi con specifico riferimento alla disastrosa situazione vigente in Sicilia, regione sulle cui esigenze il progetto era focalizzato e sul cui intero territorio verrebbe diffuso.**

La modifica della motivazione dell'esperto, limitandosi a cancellare l'espressione “nazionale”, si pone in stridente contrasto con l'attribuzione di un solo punto aggiuntivo.

L'espressione “*soprattutto in riferimento allo stato dell'arte regionale*” è parimenti illegittima ed in violazione del criterio, poiché lascia intendere che l'esperto tematico ha comunque fatto riferimento anche alla dimensione nazionale e sovraregionale, anche se ha poi concentrato la sua attenzione “*soprattutto*” sulla regione siciliana.

Sussiste quindi certamente nuovamente la violazione del criterio ed il difetto di motivazione, poichè il verificatore ha comunque reso una valutazione riferita (anche) ad un ambito territoriale sovraregionale, mentre la lex specialis che la valutazione doveva riguardare quell'ambito “**territoriale (NDR regionale) nel quale il progetto affonda le sue radici**” (per usare le stesse parole della lex specialis).

La valutazione quindi non doveva aver riguardo “*soprattutto*” all'ambito territoriale regionale, **ma solo ed esclusivamente** le ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale “*nel quale il progetto affonda le sue radici*”.

Nel nostro caso il progetto interessava l'intera regione siciliana, ma vi potevano esser ad esempio progetti concentrati anche solo in un ambito provinciale, **ed era solo a quello che si doveva fare riferimento, nel rispetto della lex specialis.**

L'esperto tematico ha quindi cercato di “aggiustare il tiro” integrando la motivazione, ma la

violazione del criterio permanente.

Il progetto doveva essere quindi valutato, sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, solo in relazione all'ambito (purtroppo arretrato) della Regione Siciliana.

In tale ambito siciliano, rispetto al dato di partenza, il livello di innovazione non può non ritenersi ottimo.

Ma in ogni caso qui non si vuole censurare la discrezionalità tecnica di tale valutazione, **ma la palese violazione del criterio**, poiché se il riferimento è ad un preciso territorio l'esperto non poteva, senza violare il criterio della *lex specialis*, estenderla in un ambito più vasto e poi dire che comunque la valutazione fa riferimento "*soprattutto allo stato dell'arte regionale*".

La verità è che l'esperto sa benissimo che la valutazione, se riferita solo all'ambito regionale (**come impone la *lex specialis***) gli avrebbe reso difficilissimo confermare e motivare la valutazione di "*discreto avanzamento*" e di solo "*buon livello di innovazione*", non attribuendo invece un punteggio decisamente superiore.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è evidente, anche in relazione alla violazione del giudicato cautelare di cui ai motivi di ricorso n° 1 e n° 3.

Perimetro evidente è il *periculum in mora*, rappresentato dalla perdita del finanziamento e dalla conseguente impossibilità di realizzare il progetto.

La sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresenta quindi l'indispensabile tutela che consente alla ricorrente di non subire un danno grave ed irreparabile derivante dall'illegittima esclusione dalla graduatoria finale dei progetti finanziabili, per mancata attribuzione di un punteggio utile.

Come detto alla ricorrente, cui sono stati ormai attribuiti 84 punti, **manca ormai anche solo 1 punto ulteriore per entrare nell'ambito dei progetti finanziabili, per giunta sfruttando le somme rimaste disponibili e non attribuite** (ved. graduatoria All. 2) , ove si legge che "*le risorse residue della dotazione finanziaria disponibile pari ad euro 21.425.818,65 non consentono la finanziabilità completa in blocco dei progetti ex aequo con il punteggio 84/100*".

Sussiste anche un rilevante interesse pubblico, specifico dell'Amministrazione regionale, affinché questo progetto sia finanziato, per la rilevanza già evidenziata al fine di contribuire al

miglioramento ambientale nella regione Sicilia ed al fine di far cessare le varie procedure d'infrazione comunitaria pendenti.

Basti osservare che attualmente pendono nei confronti della Regione Siciliana, le seguenti procedure d'infrazione

| PROCEDURE D'INTERESSE PER LA SICILIA (GIUGNO 2019) | | |
|---|---|-------------------|
| N. procedura | Oggetto | Fase |
| 2003/2077 | Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 1999/31/CE sulle discariche | Sentenza |
| 2004/2034 | Cattiva applicazione degli articolo 3 e 4 della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue | Sentenza |
| 2009/2034 | Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (aree sensibili con più di 10 mila abitanti equivalenti) | Messa in mora |
| 2013/2022 | Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche | Parere motivato |
| 2014/2059 | Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (agglomerati con più di 2 mila abitanti equivalenti in aree normali e sensibili) | Decisione ricorso |
| 2014/2147 | Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di Pm10 in Italia | Ricorso |
| 2015/2043 | Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulle qualità dell'aria ambiente e in particolare l'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2) | Decisione ricorso |
| 2015/2163 | Mancata designazione delle Zone speciali di conservazione e mancata adozione delle misure di conservazione | Messa in mora |
| 2017/2181 | Non conformità alla direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (agglomerati con più di 2 mila abitanti equivalenti collocati sia in aree normali che sensibili) | Messa in mora |
| 2018/2249 | Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione | Messa in mora |

Procedure d'interesse per la Sicilia (giugno 2019)

Come si vede, ben 5 sono le procedure d'infrazione comunitaria inerenti la violazione della Direttiva 1991/271/CE sul trattamento delle acque reflue.

Per tali perduranti infrazioni alla Regione Sicilia vengono addebitati ogni mese circa 100.000,00 euro.

Il progetto della ricorrente ha come obiettivo proprio il superamento di tali criticità nella regione siciliana.

Ciò rende quindi evidentissimo anche l'interesse pubblico regionale al finanziamento del progetto sopra descritto.

Si osserva al riguardo che basta l'attribuzione di 1 solo punto, tra quelli non attribuiti, per consentire alla ricorrente di essere inserita nel novero delle domande finanziabili.

Si chiede quindi concedersi la sospensione in via cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell'art. 55 CPA.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso viene cautelativamente notificato ad un paio di controinteressati, collocati in graduatoria in posizione migliore della ricorrente.

Si fa comunque istanza, **stante il rilevante numero dei controinteressati**, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, **con le stesse modalità già disposte da Codesta Ecc.ma Sezione in relazione al ricorso introduttivo** (cfr Ord. n° 121/2020).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA

La domanda cautelare non potrà esser esaminata prima della prossima c.c. utile, che si terrà (salvo modifiche del calendario) il prossimo 17.9 (non essendoci purtroppo i termini a difesa per trattare la cautelare all'ultima c.c. del 21.7.2020).

Codesta Ecc.ma Sezione in precedenza, con l'Ordinanza n° 121 del 2020 aveva ordinato in via cautelare che *“va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso”*.

L'Assessorato tuttavia, avendo (a modo suo) ottemperato e riesaminato la domanda e ricollocato la stessa in posizione migliore ma comunque non utile, **potrebbe ritenere di esser svincolato dagli effetti di tale ordinanza, e ritenere svincolate le somme**.

Ciò rischia concretamente di poter avvenire *medio tempore*, nel tempo (purtroppo lungo) intercorrente tra la notifica del presente ricorso e la trattazione dell'istanza cautelare.

Essendo evidente che la dispersione delle somme vanificherebbe la tutela cautelare e la stessa utilità del giudizio di merito, sussiste quindi certamente l'estrema gravità ed urgenza, che non consente di attendere la trattazione collegiale dell'istanza cautelare e che consente di accogliere la presente istanza ex art. 56 CPA, **LIMITATAMENTE AL MANTENIMENTO DEGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA 121/2020**, ossia limitatamente all'ordine di *accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente*.

In coerenza

SI CHIEDE

Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di sospensione e delle altre misure monocratiche:

- ove ritenga l'elusione del giudicato cautelare, disporre per l'esecuzione dell'ordinanza n° 468/2020;
- ovvero comunque annullare i provvedimenti impugnati, disponendo – anche previo riesame della domanda - l'inserimento della ricorrente nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, con rettifica del punteggio da 84 a 94, ovvero comunque con rettifica del punteggio correlata agli specifici motivi che verranno accolti.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato si evidenzia che il presente ricorso non altera l'oggetto del giudizio, riproponendosi le medesime censure, tant'è che la domanda formulata nei motivi aggiunti è identica a quella proposta nel ricorso principale (attribuzione di un punteggio idoneo ad esser collocata in graduatoria in posizione utile), in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza 6 Ottobre 2015 secondo cui il pagamento del contributo unificato non è dovuto quando i motivi aggiunti non comportino alcun “*considerevole ampliamento*” dell'oggetto del ricorso (principio fatto proprio in casi analoghi dalla costante giurisprudenza tributaria (si veda CTP FI n° 1126 del 13.11.2017; CTP Genova n° 346 del 23.2.2017; CTP FI n° 635 del 13.7.2019; CTP Genova n° 147 del 5.3.2019, CTP MI 4.4.2019, CTP Genova n° 633 del 20.5.2019 e CTP Roma n 3168 del 2020).

Tali ultime pronunce hanno specificato che nel caso dei motivi aggiunti affinché sia dovuto il pagamento del contributo si richiede che l'oggetto debba non solo ritenersi ampliato, ma altresì “*considerevolmente ampliato*”, ipotesi in cui certamente non ricade il presente ricorso.

Ne consegue, che la ricorrente non è tenuta a versare nuovamente un contributo pari ad EU 650,00 e si confida che l'Ufficio si asterrà dall'applicarlo.

Catania 24.9.2020

Avv. Carmelo Barreca